

Circolare

Prima sintesi della c.d. manovra Monti "Salva Italia" (D.L. 201/11)

Il D.L. n. 201/11, il c.d. decreto Monti, nel frattempo convertito in legge, presenta numerose intersezioni con la vita degli enti senza scopo di lucro e delle associazioni sportive in particolare..

In primis proprio dalla soppressione della ormai "famigerata" Enpals, recata dall'art. 21 del provvedimento in esame. Va subito detto che, al momento, non sussistono da questa decisione novità sul problema della debenza retributiva dei compensi agli istruttori delle società e associazioni sportive dilettantistiche..

Infatti, al comma uno dell'art. 21, viene previsto che l'Inps subentri in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi (viene, infatti, sciolto anche l'Inpdap). Inoltre che fino all'accorpamento delle sedi e del personale le strutture dei due enti disciolti continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.

Novità non piacevole per il mondo dello sport dilettantistico è poi contenuta nell'art. 5. Viene previsto che entro il 31.05.2012 verranno riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (il c.d. ISEE). Con un decreto successivo sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal primo gennaio 2013, non possono più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso. Il paniere ISEE terrà conto della definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale

Questo sta a significare che anche il riconoscimento dei classici compensi fino a euro 7.500, se pur mantengono la loro non assoggettabilità ad imposta (almeno per ora, come meglio diremo in seguito) non appaiono più totalmente "neutri" per il soggetto che li riceve. Rientreranno, infatti, nella determinazione della disponibilità economica e potrebbe pregiudicare il godimento di uno o più diritti di altra natura.

L'art. 12 riduce a mille euro il limite massimo movimentabile in contanti (fermo il limite dei 516 euro già noto), l'art. 13 introduce l'imposta municipale unica legata al possesso di immobili, l'art. 14 mette definitivamente in pensione sia la Tarsu che la Tia disciplinando, a far data dal primo gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Sembra confermato che non si dovrà calcolare sulle aree non idonee a produrre rifiuti (come attualmente accade per le aree dedicate esclusivamente alla pratica sportiva), si dovrà, però, vedere quale ne sarà l'interpretazione che ne verrà data in fase applicativa dalla prassi amministrativa.

L'art. 28 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2011 (quindi, per quanto riguarda lo sport dilettantistico, già nel corrente anno) viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale irpef dallo 0,9% all'1,23%.

Come è noto detta ritenuta, in aggiunta a quella del primo scaglione irpef pari al 23%, trova applicazione sui compensi per attività sportiva dilettantistica di valore superiore ai 7.500 euro.

Se per la generalità dei contribuenti tale addizionale andrà versata in sede di dichiarazione dei redditi o di modello 730, gli sportivi l'hanno già subita nel corso di tutto il periodo di imposta.

Non si comprende se e come possa essere recuperata con effetto retroattivo. Si ritiene, pertanto, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente) e del principio

generale tempus regit actum che sia dovuta la maggiorazione solo sui compensi versati successivamente all'entrata in vigore del decreto.

I commi da due a 10 dell'art. 16 introducono la tassa annuale di stazionamento per le imbarcazioni da diporto. Tale nuovo tributo sarà dovuto dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche. Ne sono esentati solo le unità in proprietà o uso dello Stato ed enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio e quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato per i soli fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Si ritiene che, pertanto, sia dovuta anche per le imbarcazioni dei circoli velici, di sci nautico e di motonautica purchè l'imbarcazione sia superiore ai dieci metri di lunghezza.

Dovrà essere indicato (art. 17 del provvedimento) nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione.

L'art. 18 potrebbe contenere, al suo interno, una miccia esplosiva per il mondo dello sport. Infatti, in parziale modifica a quanto stabilito con la Manovra correttiva di cui al d.l. n. 98/11, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali, tra i quali quelle allo sport dilettantistico, è previsto a decorrere dal 1 ottobre 2012 l'incremento dell'aliquota del 10% e del 21" di ulteriori due punti percentuali a cui si aggiungerà un ulteriore 0,5 % a partire dal primo gennaio 2014. L'ipotesi più probabile, pertanto, appare la revisione delle agevolazioni fiscali e previdenziali, tra le quali quelle allo sport.

Il successivo art. 19 prevede, poi, una imposta di bollo sugli estratti conto bancari di euro 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si tratterà, poi, del c.d. spesometro (comunicazione all'erario dei ricavi o degli acquisti di valore superiore a tremila euro) nonché della nuova disciplina sulle società di comodo, con i riflessi che potrebbe avere per le società immobiliari proprietarie di impianti sportivi.